

Codice A1103A

D.D. 22 gennaio 2021, n. 24

Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 40/ FOR/2016)



ATTO DD 24/A1103A/2021

DEL 22/01/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A11000 - RISORSE FINANZIARIE E PATRIMONIO

A1103A - Politiche fiscali e contenzioso amministrativo

OGGETTO: Ordinanza ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della legge n. 689/1981 per violazione della legge regionale n. 21 del 2013 (F. 40/ FOR/2016)

Visti gli atti trasmessi, con nota del 7/03/2018, dalla Legione Carabinieri "Piemonte e Valle d'Aosta" - Stazione di Boves a carico del signor *omissis*, in qualità di trasgressore, nei confronti del quale, con processo verbale 54/3 del 4/02/2016 elevato da agenti di P.G. alle dipendenze dell'Ente citato per i fatti constatati presso il civico 16 di Via San Giovanni nel Comune di Boves (CN) il 4/02/2016, è stato accertato quanto segue:

violazione dell'art. 11, comma 6 della L.R. n. 21/2013 ed art. 10, comma 5 Legge 353/2000 relativo al divieto di accensione fuochi o abbruciamento diffuso di materiale vegetale in periodo di massima pericolosità sull'intero territorio regionale.

Constatata la regolarità della contestazione di suddetta violazione;

visto che non risulta in atti che l'interessato si sia avvalso del pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta previsto dall'art. 16 della Legge 24/11/1981, n. 689;

atteso invece che il signor *omissis* ha presentato nei termini scritti difensivi facendo altresì richiesta di audizione come previsto dall'art. 18 della legge 24/11/1981, n. 689;

dato atto del verbale dell'audizione regolarmente tenutasi in data 8 gennaio 2021;

esaminate le argomentazioni esposte in tale sede e considerate le stesse non rilevanti ai fini del presente atto poiché non aventi di per sé natura esimente in ordine alla responsabilità della violazione contestata ed anzi in contrasto con quanto riportato nel verbale e confermato in sede di controdeduzioni dall'accertatore che ha documentato essersi trattato non di un modesto focolaio bensì di un vero e proprio incendio boschivo, fermo restando che nei periodi in cui è dichiarato lo stato di massima pericolosità, come nel caso di specie, non solo la distanza dal bosco è aumentata a

cento metri ma sono altresì vietate le azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innescò di un incendio; elementi, questi, che giustificano un sostanzioso incremento della sanzione;

visto in particolare l'art. 11, comma 6, della L.R. n. 21/2013 e s.m.i. come sanzionato dall'art. 14, comma 2 della medesima Legge che espressamente rinvia all'art.10, comma 6 della Legge 353/2000;

ritenuta perciò la fondatezza della violazione accertata;

vista la citata legge 24/11/1981, n. 689;

vista altresì la D.G.R. del 3 agosto 2017, n. 29 – 5460 in materia di rimborso spese sostenute per la notificazione degli atti di irrogazione di sanzioni amministrative;

atteso che l'entità dell'infrazione accertata e le circostanze in cui il comportamento è risultato manifestarsi vanno valutate ai fini della determinazione della sanzione amministrativa;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTI gli artt. 4 e 16 del D.lgs. 30.3.2001 n. 165;
- VISTO l'art. 17 della L.R. 28.7.2008 n. 23;

determina

in Euro 5.000,00 la somma dovuta a titolo di sanzione amministrativa ed in Euro 10,61 la somma dovuta per le spese ai sensi dell'art. 10 L. 3/8/1999, n. 265 dovuta dal pagante sempre che non abbia ricevuto notifica del presente atto tramite posta elettronica;

INGIUNGE

al sunnominato *omissis* di pagare la somma complessiva di **Euro 5.010,61** di cui Euro 5.000,00 a titolo di sanzione e Euro 10,61 a titolo di spese secondo il disposto dell'art. 18 della Legge 24/11/1981, n. 689, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, **mediante versamento sul c/c p. N. 26103143 intestato alla Tesoreria Regione Piemonte, P.zza Castello N. 165 - Torino – Sanzioni amministrative – Codice IBAN IT 02 F 07601 01000 000026103143 -** (con invito a citare nella causale del bollettino di versamento il numero di protocollo della presente determinazione di ingiunzione).

In caso di mancato adempimento nel termine prescritto si procederà alla riscossione della somma mediante esecuzione forzata/emissione a ruolo, a norma del disposto del R.D. 14/4/1910, n. 639, del D.P.R. 29/09/1973, nonché dell'art. 7 della L.R. 28/11/89, n. 72.

Avverso la presente ingiunzione può essere proposta opposizione davanti all'Autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell'art. 22 L. 24/11/1981, n. 689 modificato ed integrato dal D.Lgs. 1/9/2011, n. 150 entro il termine fissato per l'adempimento. A mente di tali disposizioni l'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, salvo che il Giudice, concorrendo gravi motivi, disponga

diversamente con ordinanza inoppugnabile.

In caso di ritardo nel pagamento, ex art. 27 L. 24/11/81, n. 689 la somma dovuta è maggiorata di un decimo per ogni semestre a decorrere da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile.

IL DIRIGENTE (A1103A - Politiche fiscali e contenzioso
amministrativo)

Firmato digitalmente da Fabrizio Zanella